



Comune di Poggio Nativo

Provincia di Rieti

Deliberazione del Giunta Comunale

ORIGINALE

N. 35 Seduta del 29.06.2023	OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - DETERMINAZIONE IN MERITO ALLE TARIFFE PER L'ESERCIZIO 2023
---	--

L'anno **duemilaventitre** addì **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **15:45** nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

DIAMILLA VERONICA - SINDACO	P
BARBERI STEFANO - VICE SINDACO	P (in videoconferenza)
GUIDI LIVIO - ASSESSORE	P (in videoconferenza)

IN CARICA n. 3	PRESENTI 3	ASSENTI 0
----------------	-------------------	------------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede la Dott.ssa **Veronica DIAMILLA** nella sua qualità di Sindaco;
- Partecipa il Segretario Comunale **Dott.Luca IACOVACCI**

Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 63/2017, prevede che *“Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico”*;

CHE l'art. 2 del medesimo decreto legislativo prevede che *“Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, programmano gli interventi per il sostegno al diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti al fine di fornire, su tutto il territorio nazionale, i seguenti servizi: a) servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità (...)”*;

TENUTO CONTO che, questo Comune deve provvedere a garantire il servizio trasporto scolastico per i bambini, scolari e studenti residenti nel territorio comunale che frequentano le locali scuole materne, elementari e medie, determinando le tariffe di contribuzione dell'utenza per il servizio richiesto per l'esercizio 2022;

RICHIAMATO il recente parere della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti n. 46/2019 dove è stato enunciato il principio che *“il servizio di trasporto pubblico scolastico (scuolabus) deve avere a fondamento una adeguata copertura finanziaria necessariamente riconducibile alla quota di partecipazione diretta da parte degli utenti, quota la quale, nel rispetto del rapporto di corrispondenza tra costi e ricavi, non può non essere finalizzata ad assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio”*;

PRESO ATTO, quindi, che la Sezione ribadisce il principio secondo cui il trasporto scolastico è un servizio pubblico, ma non potendo essere classificato tra quelli a domanda individuale, non possono allo stesso reputarsi applicabili i conseguenti vincoli normativi e finanziari che caratterizzano i servizi pubblici a domanda individuale, espressamente individuati dal menzionato D.M. n. 131/1983;

DATO ATTO che, per l'anzidetta ragione, il servizio di scuolabus deve essere erogato a fronte del versamento di una quota di partecipazione diretta degli utenti e che, per la sua natura di servizio, comporta che siano definite le tariffe a copertura dei costi, secondo quanto stabilito dall'art. 117 del Tuel;

EVIDENZIATO che, in altri pareri, la Corte dei Conti si è espressa in modo diverso, ad es. la sez. Campania n. 222/2017, pur avendo chiarito la natura di servizio pubblico *pleno iure* del servizio di trasporto scolastico, conclude affermando il principio che *“nell'erogazione del servizio, gli enti: dovranno motivare, a pena di illegittimità, l'eventuale gratuità del servizio in funzione di un interesse pubblico”*, essendo, comunque, tenuti alla stretta osservanza delle disposizioni dell'art. 117 TUEL in materia di coperture;

CONSIDERATO CHE

questa Amministrazione, volendo aumentare la percentuale di copertura del servizio da tariffa, stante lo stato di dissesto finanziario e conseguente riequilibrio di bilancio in corso, nell'anno scolastico 2020/2021 ha già operato un importante aumento delle tariffe del servizio di trasporto scolastico, passando per i residenti da una tariffa di 70 euro/anno a 150 euro/anno e per i residenti da 80 euro/anno a 180 euro/anno per i non residenti;

che si è operato altresì un taglio rilevante anche sulla parte della spesa in quanto gli autisti sono stati ridotti da 3 unità a 2 unità;

grazie alle misure intraprese la percentuale di copertura del servizio è pressoché raddoppiata come mostra la tabella che segue:

ANNO	INCASSATO	IMPEGNATO	COPERTURA COSTI DA TARIFFE
anno 2019	10.430,00 €	133.55,37 €	7,80%
anno 2021	10.667,50 €	71.806,49 €	14,85%
anno 2022	12.415,00 €	86.417,14* €	14,36%

* nell'annualità 2022 la flessione in aumento della spesa è conseguenza del rincaro carburanti conseguente alla crisi energetica;

DATO ATTO che, tuttavia, esaminando l'andamento delle entrate non si evidenzia un incremento delle medesime conseguente all'aumento delle tariffe, in quanto molte famiglie a fronte dei forti rincari, da una parte, hanno optato per un trasporto privato degli alunni e quindi non hanno usufruito del servizio comunale, dall'altra, hanno preferito iscrivere/trasferire i propri figli in plessi scolastici afferenti a comuni vicini, dove il servizio di trasporto scolastico è gratuito o con tariffe più che dimezzate rispetto a quelli del comune di Poggio Nativo;

RICHIAMATO l'art. 3 del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126 che dispone *“(Fermo restando quanto disposto dall'articolo) 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio”*;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 25/2019 della sezione delle Autonomie della Corte dei conti nella quale si legge che *“ricostruito quadro normativo di riferimento e dall'esame delle finalità perseguite dal legislatore con la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, emerge che, se da un lato la copertura dei servizi pubblici generali e di quelli a domanda individuale o ad istanza di parte, deve avvenire in equilibrio economico-finanziario ai sensi dell'art. 117 TUEL, dall'altro la fruibilità del servizio di trasporto scolastico comunale è rilevante ai fini della concreta implementazione di misure che garantiscano il diritto allo studio, tutelato a livello costituzionale dagli artt. 3, 33 e 34 Cost. e da intendersi nel senso di possibilità, per chiunque ed a prescindere dalla sua situazione economica, di accedere al sistema scolastico: diritto cui lo Stato deve far fronte atteso che l'art. 3 Cost. pone a suo carico l'onere di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”* e nel dispositivo conclusivo enuncia il seguente principio di diritto: *“Gli Enti locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e*

della clausola d'invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all'utenza. Fermo restando i principi di cui sopra, laddove l'Ente ne ravvisi la necessità motivata dalla sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico oppure il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio può anche essere inferiore ai costi sostenuti dall'Ente per l'erogazione dello stesso, o nulla o di modica entità, purché individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, di gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano";

CONSIDERATO che questa Amministrazione, in un'ottica di perequazione sociale intende dare seguito, a partire dall'anno scolastico 2023/2024, a quanto statuito dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti, introducendo modalità di determinazione delle tariffe basate proprio sulla differenziazione economica familiare, ritenendo necessario andare incontro anche a quelle famiglie che non hanno più usufruito del trasporto scolastico proprio in ragione dei rilevanti aumenti operati nell'anno scolastico 2020/2021;

CONSIDERATO, pertanto, che questa Amministrazione, per le motivazioni sopra esposte, in funzione di tutelare l'interesse pubblico:

al mantenimento del servizio scolastico, quale funzione fondamentale dell'ente locale, che una perdita ulteriore di iscritti verso plessi di comuni limitrofi, porrebbe in serio rischio;

alla garanzia del diritto allo studio dei propri residenti, ma anche dei residenti in altri comuni limitrofi che da conformazione dell'Istituto comprensivo statale F. Ulivi statuisce essere la scuola primaria del Capoluogo quale plesso di riferimento anche per il comune di Castelnuovo di Farfa e la scuola secondaria di primo grado plesso di riferimento anche per i comuni di Castelnuovo di Farfa, Frasso Sabino e Toffia;

RITENUTO di rideterminare, per l'anno scolastico 2023/2024, a carico degli utenti per il servizio di trasporto scolastico, le seguenti tariffe:

FASCIA ISEE		TARIFFA MENSILE *		
		1^ figlio	2^ figlio (sconto 15%)	3^ figlio e oltre (sconto 30%)
I	da € 0 a € 3.000	€ 8,50	€ 7,20	€ 6,00
II	da € 3.000 a € 10.000	€ 10,00	€ 8,50	€ 7,00
III	da € 10.000 a € 25.000	€ 12,00	€ 10,20	€ 8,40
IV	da € 25.000 a € 35.000	€ 14,00	€ 11,90	€ 9,80
V	oltre € 35.000 o non dichiaranti ISEE	€ 16,00	€ 13,60	€ 11,20

* da corrispondere in dieci (10) mensilità (settembre/giugno);

DATO ATTO

- che per le previsioni di entrata, essendo il primo anno di parametrizzazione delle tariffe attraverso meccanismi di gradazione della contribuzione (fasce ISEE) è possibile fare una previsione non già sul dato storico ma ipotizzando per l'a.s. 2023/2024 una distribuzione degli alunni tra le diverse fasce di contribuzione simile a quella dichiarata per l'a.s. 2022/2023 per il servizio di refezione scolastica degli alunni;
- preso atto che, sulla base di quanto testé riferito, hanno usufruito del servizio in oggetto n. 113 bambini della scuola primaria (non sono stati presi in considerazione dati riferiti alla scuola secondaria di primo grado in quanto non disponibili) inquadrati nel seguente modo, anche in relazione all'appartenenza al medesimo nucleo familiare: n. 19 in I Fascia (con n. 2 riduzioni per secondo figlio e n. 2 riduzioni per terzo figlio); n. 46 II Fascia (con n. 9 riduzioni per secondo figlio e n. 2 riduzioni per terzo figlio); n. 29 in III Fascia (con n. 1 riduzione per secondo figlio e n. 7 riduzioni per terzo figlio); n. 2 in IV Fascia e n. 17 in V fascia (con n. 1 riduzione per secondo figlio e n. 2 riduzioni per terzo figlio);
- sulla base di quanto al punto precedente riportato, della seguente previsione da iscrivere a bilancio:

	PARTE ENTRATA	PARTE SPESA
SOMME DA ISCRIVERE	€11.500	€87.840

(La misura percentuale dei costi che viene finanziata da tariffe o contribuzioni è del 13,09% ($11.500 \times 100/87.840$);

PRESO ATTO che la distinzione tariffaria proposta sulla base delle fasce ISEE risulta aderire in modo più consono ai principi di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, comma 2, della Costituzione e di solidarietà economica e sociale di cui all'art. 2 della Costituzione;

PRESO ATTO della sostanziale invarianza delle previsioni di entrata e della stimata percentuale di copertura dei costi del servizio rispetto alle annualità precedenti, considerando anche eventuali riduzioni di spesa relative ad una diminuzione del prezzo dei carburanti rispetto all'annualità precedente e, soprattutto, dell'aumento potenziale del numero degli utenti del servizio scuolabus dettata dal fatto che molti studenti iscritti nella scuola secondaria di primo grado, residenti nei comuni di Frasso Sabino e Toffia, e nella scuola primaria, residenti a Castelnuovo di Farfa, a fronte della mancato utilizzo della precedente tariffazione basata sul criterio della residenza, potrebbero invece usufruire nuovamente del servizio scuolabus di Poggio Nativo, in luogo dell'utilizzo, avvenuto degli anni scorsi, dei mezzi di trasporto pubblico regionale (Cotral), i quali avevano un costo di gran lunga inferiore rispetto a quello comunale;

RITENUTO, quindi, che la politica tariffaria proposta da questa Amministrazione comunale possa determinare un'inversione della tendenza descritta, con un aumento degli iscritti (in numero di circa 80 nel precedente anno scolastico), in modo da assicurare una percentuale di copertura del servizio maggiore rispetto a quanto stimato;

CONSIDERATO, comunque, necessario procedere ad un attento monitoraggio delle entrate mensili, a partire dal primo mese di contribuzione degli utenti, in modo da intervenire in modo tempestivo laddove le

previsioni di entrata si rilevassero in modo rilevante inferiori rispetto a quanto stimato, in modo da non determinare situazioni di potenziale squilibrio;

RITENUTO di far decorrere, quindi, le presenti tariffe da settembre 2023, ovvero dal nuovo anno scolastico 2023/2024, vista la nuova modalità di contribuzione che renderebbe complicato per gli uffici il calcolo di eventuali riduzioni da applicare a quanto già versato dalle famiglie degli alunni per l'a.s. 2022/2023 che hanno effettuato un pagamento annuale del servizio di trasporto scolastico, ovvero valevole anche per il secondo semestre (gennaio/giugno) 2023;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art.1, del Decreto del Ministro dell'Interno del 19 aprile 2023, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023-2025 da parte degli enti locali;

VISTO il Decreto 30 maggio 2023 del Ministro dell'Interno del 30 aprile 2023, che ha previsto l'ulteriore differimento al 31 luglio 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023-2025 da parte degli enti locali;

ACQUISITI i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria per la regolarità contabile;

DELIBERA

Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di determinare, per l'anno scolastico 2023/2024, a carico degli utenti per il servizio di trasporto scolastico, le seguenti tariffe:

FASCIA ISEE		TARIFFA MENSILE *		
		1^ figlio	2^ figlio (sconto 15%)	3^ figlio e oltre (sconto 30%)
I	da € 0 a € 3.000	€ 8,50	€ 7,20	€ 6,00
II	da € 3.000 a € 10.000	€ 10,00	€ 8,50	€ 7,00
III	da € 10.000 a € 25.000	€ 12,00	€ 10,20	€ 8,40
IV	da € 25.000 a € 35.000	€ 14,00	€ 11,90	€ 9,80
V	oltre € 35.000 o non dichiaranti ISEE	€ 16,00	€ 13,60	€ 11,20

* da corrispondere in dieci mensilità (settembre/giugno);

di far decorrere le presenti tariffe da settembre 2023, ovvero dal nuovo anno scolastico 2023/2024 per le motivazioni sopra evidenziate;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'imminente avvio del servizio, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 26

di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario 2023/2025, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Veronica DIAMILLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luca IACOVACCI

Firmato da:
DIAMILLA VERONICA
Codice fiscale: DMLVNC62H48H282V
Valido da: 04-07-2022 18:35:49 a: 04-07-2025 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., IT
Riferimento temporale "SigningTime": 30-06-2023 12:45:24
Motivo: Approvo il documento

Firmato da:
IACOVACCI LUCA
Codice fiscale: CVCLCU86P14H501V
Valido da: 13-02-2023 10:10:40 a: 13-02-2026 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., IT
Riferimento temporale "SigningTime": 30-06-2023 12:49:50
Motivo: Approvo il documento

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal: 30.06.2023 al 15.07.2023

Poggio Nativo li 30.06.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luca IACOVACCI

Firmato da:
IACOVACCI LUCA
Codice fiscale: CVCLCU86P14H501V
Valido da: 13-02-2023 10:10:40 a: 13-02-2026 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., IT
Riferimento temporale "SigningTime": 30-06-2023 12:51:33
Motivo: Approvo il documento
